

# OPPORTUNITÀ E VANTAGGI DELL'INVESTIMENTO NEL CINEMA TAX CREDIT E BENEFICI PER LE AZIENDE ESTERNE ALLA FILIERA CINEMATOGRAFICA

ASPETTI CONTABILI, FISCALI E  
DETTAGLI PER L'APPLICAZIONE  
DELLA LEGGE (Legge .n. 244/2007 e  
Legge n. 220/2016)

*Dott. Alberto Righini – Dottore Commercialista e Revisore Legale in Verona*

*Verona, 31 Marzo 2017*

- Dal 1° gennaio 2017, con la Legge 14 novembre 2016, n. 220, è entrata in vigore la nuova disciplina del cinema e dell'audiovisivo che ridisegna complessivamente il quadro normativo applicabile al settore.
- La riforma ridefinisce gli incentivi e le agevolazioni (fiscali e non) a sostegno del settore, rafforzando la disciplina del **tax credit** ed istituendo un piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico.

# SONO PREVISTE DIVERSE TIPOLOGIE DI TAX CREDIT UNO DEI QUALI DESTINATO AGLI INVESTITORI ESTERNI AL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

- **Per investitori esterni**
- **Per investitori interni:**
  - le società di produzione;
  - le società di distribuzione;
  - le imprese d'esercizio cinematografico e per le industrie tecniche e di post-produzione;
  - il potenziamento dell'offerta cinematografica;
  - l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici.

TESTO ART. 20 LEGGE 14 NOVEMBRE 2016  
CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE NON APPARTENENTI  
AL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

- *1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima e' elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.*

# *TAX CREDIT ESTERNO*

- Il credito d'imposta è riservato agli investitori “esterni” al settore cinematografico/audiovisivo (già previsto dall'art. 1, comma 325, L. n. 244/2007) che effettuano apporti in denaro nell'ambito di contratti di associazione in partecipazione agli utili per la “produzione e distribuzione in Italia e all'estero” di opere cinematografiche e audiovisive.
- Il credito è **ora stabilito nella misura massima del 30% dell'apporto**. L'aliquota massima è elevata al 40% nel caso di apporto in denaro effettuato per la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi (di cui all'art. 26, L. n. 220/2016). In precedenza la misura ordinaria del tax credit era del 40%.


- Le agevolazioni fiscali per il settore cinematografico erano state introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2008 (articolo 1, commi da 325 a 337, così come modificato dalla Legge di Stabilità per il 2016), mentre il Decreto Valore Cultura (D.L. n. 91/2013), oltre ad aver reso permanenti dette misure, ne aveva esteso l'applicazione ai produttori indipendenti di opere audiovisive. Tali norme sono state abrogate e sostituite dalla legge di riforma in commento.
- Fino alla emanazione delle relative disposizioni di attuazione, i “nuovi” crediti d'imposta continueranno ad essere disciplinati dai decreti attuativi adottati sulla base della vecchia normativa.
- Esse dovranno essere emanate entro il prossimo 30 aprile.
- **L'impatto effettivo del tax credit** cinema/audiovisivo, così come riformato dalla Legge di riforma (L. n. 220/2016), **dipenderà in larga misura dalle disposizioni attuative**

VEDIAMO QUINDI LA DISCIPLINA DEL  
CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DEGLI  
INVESTITORI ESTERNI NELLA PRECEDENTE  
NORMATIVA E LE SUE DISPOSIZIONI  
ATTUATIVE

- Gli investitori esterni che apportano denaro sulla base di contratti di associazione in partecipazione, ex art. 2549 c.c., (~~non più da contratti cointeressenza, ex art. 2554 c.c.~~), finalizzati a finanziare la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, possono beneficiare di un credito d'imposta nella misura normale del 30% e massima del 40% dell'apporto, fino **all'ammontare massimo di un milione di euro** per ciascun periodo d'imposta.
- Stiamo quindi parlando di un apporto in denaro massimo di 2,5 milioni di euro. Come chiarito dal MiBAC, il limite di investimento va inteso con riferimento a ciascun singolo investitore, a nulla rilevando la circostanza che due o più potenziali investitori facciano parte del medesimo gruppo societario (cfr. **nota 27 gennaio 2012**, prot. n. 14722).

- Per la verifica del rispetto del *plafond* annuo ammesso a godere del credito d'imposta, occorre aver riguardo al momento di effettivo versamento dell'apporto (al quale deve essere attribuita data certa).
- Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta è **necessario, tra l'altro:**
  - che l'apporto in denaro non superi il 49% del costo di produzione del film,
  - che la partecipazione complessiva agli utili degli associati non superi il 70% degli utili complessivi dell'associante generati dallo sfruttamento economico del film
  - che la durata del contratto di associazione in partecipazione sia almeno pari a 18 mesi,
  - che le spese di produzione del film siano realizzate nel territorio nazionale per un ammontare almeno pari all'80% degli apporti, e
  - che tali apporti siano eseguiti, e i relativi contratti stipulati e registrati, entro la data di presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla Legge 21 aprile 1962, n. 161.

## TAX CREDIT ESTERNO - NORME DI ATTUAZIONE ATTUALMENTE VIGENTI



- Ai fini dell'imposta di registro, i contratti di associazione in partecipazione, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa.
- Il comma 3 dell'art. 1 del **D.M. 21 gennaio 2010** vieta la possibilità di fruire del credito d'imposta in esame a quelle imprese che hanno rapporti di natura commerciale ovvero partecipativa nei confronti della società beneficiaria dell'apporto.
- Il riconoscimento del credito d'imposta agli investitori esterni è subordinato all'espletamento, da parte del produttore, di un apposito iter autorizzativo presso il MiBAC (da avviare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo con l'investitore esterno e non dalla data di registrazione dell'accordo medesimo - silenzio assenso).
- Per utilizzare il credito d'imposta così riconosciuto, l'investitore esterno, a sua volta, è tenuto a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (c.d. *Deggendorf*), con cui attesta di non aver fruito di specifiche agevolazioni fiscali e contributive, dichiarate aiuti di Stato illegittimi da parte della Commissione Europea.

# PASSIAMO ORA AGLI ASPETTI CONTABILI E FISCALI

- Per quanto riguarda il **trattamento contabile** del contratto di associazione in partecipazione, si tratta **di un investimento e non di un costo**: quindi al momento del versamento la società\l'impreditore associato dovrà registrare una uscita di cassa\banca in avere e un corrispondente valore in dare per l'apporto di capitali investito.
- Si dovrà registrare anche il credito d'imposta riconosciuto dalla normativa in commento che però come detto non concorre alla formazione dell'imponibile IRPEF (reddito d'impresa), IRES ed IRAP: quindi a fronte della rilevazione in dare del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, avremo una voce avere che confluirà in conto economico a ridurre le imposte.

# ASPETTI CONTABILI E FISCALI

## ○ I crediti in esame:

- non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 96 e 109 co. 5 del TUIR,
- sono utilizzabili in compensazione mediante il codice tributo "6826" (ris. Agenzia delle Entrate 18.8.2010 n. 85),
- non sono, inoltre, assoggettati al limite di utilizzo annuale dei crediti d'imposta ex art. 1 co. 53 della L. 244/200726 (quindi anche per importi superiori al limite di 250.000,00 euro applicabile ai crediti d'imposta agevolativi),
- devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi nella sezione I del quadro RU. In particolare, il credito d'imposta va indicato, a pena di decadenza: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del contributo; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito è utilizzato.
- Sono cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 ss. c.c. e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta.

# ASPETTI CONTABILI E FISCALI

- Si avrà remunerazione\utile solo dal momento in cui sarà rimborsato l'intero apporto iniziale e quindi solo per le somme eccedenti detto valore si potrà parlare di redditi derivanti dal contratto.
- Su detti eventuali redditi:
  - se percepiti da soggetto ires opera la norma per la quale gli stessi non sono deducibili per l'associante e sono **non imponibili al 95%** del loro ammontare per l'associato,
  - se percepiti da imprenditore individuale o società di persone indipendentemente dall'entità dell'apporto sono imponibili per il 49,72% del loro ammontare, senza applicazione di ritenute.
- ATT.: Ai soggetti di cui all'articolo 73 TUIR e ai titolari di reddito di impresa IRPEF: SONO SOGGETTI RESIDENTI QUALI ASSOCIATI, MENTRE L'ASSOCIANTE POTREBBE ESSERE ANCHE UN SOGGETTO NON RESIDENTE (CHE FA UN FILM IN ITALIA) . QUINDI, SE DEL CASO, ATTENZIONE ALLE NORME ANTIELUSIVE SUI SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI CON FISCALITA' AGEVOLATA O SEMPLICEMENTE CON POSSIBILITA' DI DEDURRE LA RESA CORRISPOSTA
- Le eventuali perdite dell'apporto sono indeducibili dal reddito d'impresa dell'associato.

*Grazie per l'attenzione*

